

N. 01399/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01089/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2014, proposto da:

B.E.L.C. - Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Messina, Mario Garo, con domicilio eletto presso Sergio De Nardo in Catanzaro, via Milelli,26;

contro

Comune di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Stanganello, con domicilio eletto presso Anna Maria Stanganello in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, 61 Bis;

per l'annullamento

dell'accertamento del diritto alla esatta liquidazione degli oneri concessori relativi ai permessi di costruire n. 2062/13 - 1861/11 - 806/07 - 526/06.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la società ricorrente contesta la determinazione assunta dal comune di Vibo Valentia, di liquidare gli oneri concessori afferenti ad un intervento edilizio da realizzarsi, computando pure i volumi destinati a parcheggi obbligatori;

Ritenuto che i volumi destinati a parcheggi obbligatori ad uso privato di cui all'art. 41 *sexies* L. 17 agosto 1942 n. 1150, legati all'immobile principale da un nesso di inscindibilità in forza del quale di essi non possa disporsi separatamente, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione (cfr. Cons. Stato, 28 novembre 2012 n. 6033);

Considerato che il rapporto tra superficie delle aree destinate a parcheggio e volumetria del fabbricato, così come richiesto dal citato art. 41 *sexies*, è verificato dalla P.A. e costituisce condizione essenziale per il rilascio del titolo edilizio, di modo che la rimozione del vincolo pertinenziale non può avvenire a piacimento del proprietario, ma soltanto attraverso una concessione in variante che lo trasferisca su altre zone riconosciute idonee (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2000 n. 14731);

Precisato, tuttavia, che il vincolo così costituito dev'essere poi effettivamente trascritto nelle forme dovute (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2002 n. 11019);

Ritenuto, pertanto, alla stregua di quanto sopra, che le aree gravate da vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell'art. 41 *sexies* L. 17 agosto 1942 n. 1150 sulla base del titolo edificatorio non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e che, comunque, la P.A. ha titolo per pretendere, in relazione ad esse, la trascrizione del vincolo nelle forme di legge, anche in danno del privato resosi inadempiente;

Rilevato che, vertendosi in materia di diritti soggettivi sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali provvedimenti amministrativi presupposti di segno contrario devono essere disapplicati;

Considerata, dunque, la manifesta fondatezza del ricorso, nei sensi e limiti anzidetti;

Ritenuto sussistere i presupposti per l'adozione di una sentenza in forma semplificata, posto che l'art. 5 della L. 7 ottobre 1969 n. 742 sottrae al regime di sospensione feriale il procedimento cautelare complessivamente inteso, nel quale deve ricomprendersi anche la decisione in forma semplificata del ricorso giurisdizionale (cfr. T.A.R. Piemonte 6 settembre 2001 n. 1671);

Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio, stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)